



Comune di Loano
(Provincia di Savona)

Servizio
Polizia Locale

Registro Ordinanze n. 188 del 30/07/2021

ORDINANZA

OGGETTO: MISURE DI CONTRASTO AI FENOMENI DI DISORDINE URBANO ESTATE 2021

RICHIAMATO:

- l'articolo 54 e 50, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il Decreto Legge 3 agosto 2007, n. 117 come modificato dalla legge 29 luglio 2010, n.120;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 02 marzo 2021;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 21 aprile 2021;
- il Decreto Legge 21 aprile 2021, n. 52 recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19";
- il Decreto Legge 18 maggio 2021, n. 65 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19";
- l'Ordinanza del ministro della salute del 29 maggio 2021 che recepisce le "linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome";
- Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 09 Giugno 2021, recante "ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19-riapertura delle attività economiche e sociali";
- Il Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche";

CONSIDERATO che l'obiettivo tracciato dal complesso quadro dispositivo sin qui riassunto, consiste nell'applicazione sistematica e continua delle norme di contenimento in parte della mobilità e del distanziamento sociale quale unica risorsa, allo stato, utile a limitare la diffusione dell'epidemia da Covid -19, pur nella considerazione di un avvenuto miglioramento della diffusione dell'epidemia e dal conseguente allentamento delle precedenti misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica;

DATO ATTO, che per quanto sopra, al fine di far fronte al perdurare dell'emergenza epidemiologica in atto, continua ad essere necessario assumere iniziative volte ad evitare la folta presenza di cittadini, che

in alcune zone della città assumono comportamenti non conformi alle misure nazionali di contenimento del contagio da Covid -19, in particolare:

- in luoghi ove si possono verificare considerevoli spostamenti e concentrazioni di persone provenienti da tutto il territorio comunale e non solo;
- la sera in zone dove più alta è la concentrazione di pubblici esercizi che per loro natura raccolgono un'elevata presenza di persone;
- nei confronti dei giovani che si raggruppano sino a tarda notte ed in ragione dell'ora notturna, diviene più difficile garantire un capillare controllo sul distanziamento sociale sia da parte degli stessi esercenti sia dalle forze dell'ordine;

CONSIDERATO, altresì, che i succitati Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri si pongono tutti come obiettivo il distanziamento sociale e quello di evitare ogni forma di assembramento;

DATO ATTO, altresì, che al soddisfacimento del predetto obiettivo, sono chiamate a concorrervi anche le Amministrazioni Comunali attraverso la possibilità, quanto mai doverosa, di integrare, all'interno del perimetro stabilito dalla normative statali e regionali, la previsione di regole di comportamento locali alla luce di evidenti specifiche ragioni territoriali, e che provvedimenti più restrittivi a tutela della salute pubblica non appaiono incompatibili con provvedimenti regionali o governativi;

VALUTATO, ancora, che per soddisfare compiutamente l'obiettivo trapiantato dal legislatore, cui per pacifica interpretazione sono chiamate a concorrere anche le Amministrazioni Comunali, anche in ragione dell'avvenuto passaggio alla cosiddetta "fase di riapertura delle attività economiche e sociali", delle azioni tese alla limitazione del contagio, è necessario mantenere un dispositivo attraverso la previsione di puntuali regole di comportamento, ragionate sulla realtà territoriale del Comune e le implicazioni, nel caso di specie, che le stesse possono avere sul contagio da Covid -19;

PRESO ATTO, in particolare del disposto di cui all'art. 3 comma 2 del Decreto Legge n. 19/2020, che disciplina il potere dei Sindaci in relazione al descritto obiettivo di contenimento dei comportamenti a rischio contagio tracciato dalle Autorità Sanitarie e dal Legislatore Nazionale, ritenendolo legittimo purché mantenuto nell'alveo delle competenze a questi assegnate ed esercitato in maniera conforme a non incidere sulle scelte di rilevanza strategica per l'economia nazionale;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Sez. V del TAR Campania n. 416, depositato il 18 marzo 2020, che ha riconosciuto la fondatezza delle ordinanze regionali in materia sanitaria che impongono ulteriori misure volte a contenere al minimo i rischi per la popolazione;

PRESO ATTO, altresì, dell'articolo 3 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 che vieta ai Sindaci di adottare ordinanze contingibili ed urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto di cui al comma 1 del medesimo articolo 3, e demandando alle Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, la possibilità di introdurre misure ulteriormente restrittive tra quelle di cui all'articolo 1 comma 2° del predetto D.L. 19/2020 ;

VALUTATO che:

- le regole comportamentali per i pubblici esercizi dettate dalle linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome" sono state recepite dall'ordinanza del ministro della salute il 29 maggio 2021
- la violazione dei predetti dettami normativi sul contenimento del Contagio da Covid-19 fuor d'ogni ragionevole dubbio comportano potenziali pericoli per la salute pubblica, di evidente competenza sindacale, oltre a ledere aspetti legati all'ordine ed alla sicurezza pubblica pur non di competenza del Comune;

PRESO ATTO, che il Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza emanava apposita Direttiva, nell'ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni, a seguito dei recenti fatti accaduti nella Città di Torino, nell'ambito degli aspetti di Safety e Security ai fini dell'individuazione delle migliori strategie operative, invitando i Prefetti della Repubblica e conseguentemente i Sindaci dei Comuni interessati a valutare provvedimenti finalizzati anche al divieto di somministrazione e vendita di alcolici ed altre bevande in bottiglie di vetro e lattine che possono

costituire un pericolo per la pubblica incolumità, in occasione di manifestazioni o comunque considerevoli ritrovi di persone sui poli attrattori derivanti da vari fattori legati alla prevalentemente alla cosiddetta “movida”;

VALUTATO, che nel contesto della stagione estiva nei luoghi ove si verificano consueti ritrovi di persone oltre al potenziale pericolo di assembramento:

- la somministrazione ed il conseguente abbandono di contenitori di vetro nelle suddette aree pubbliche può costituire, in caso di rottura, potenziale offesa all'incolumità pubblica delle persone, come peraltro avvenuto in occasione di recenti fatti accaduti in alcune località del territorio nazionale;
- l'abbandono di detti contenitori di vetro e di lattine destinate a contenere bevande, può costituire potenziale pericolo per la pubblica incolumità in ragione del notevole afflusso di persone che normalmente caratterizzano da anni la succitata manifestazione, nonché pregiudizio al decoro ed alla vivibilità urbana;

RITENUTO che appare conseguentemente opportuno provvedere ad eliminare gli inconvenienti sopra segnalati in modo da evitare pericoli e danni per le persone che frequentano gli spazi pubblici cittadini, a tutela della pubblica incolumità nell'ambito della propria competenza di safety e nell'ottica della politica di “gestione integrata della piazza”;

DATO ATTO che sono state sentite le categorie economiche interessate;

VALUTATO, altresì dei recenti fatti di cronaca, anche a livello locale, relativi ad episodi di violenza – talvolta con coinvolgimento di una moltitudine di persone – generatisi in orario serale/notturno al di fuori dei pubblici esercizi in occasione di assembramenti formati spontaneamente da parte degli avventori, e favoriti anche dalla possibilità di consumare bevande all'esterno dei locali;

RITENUTO che – di pari passo con l'attenuazione delle misure restrittive che consegue all'attuale attenuazione del rischio epidemiologico – è verosimile prospettare una recrudescenza dei possibili episodi di intemperanze, schiamazzi o di vere e proprie violenze, tale da rappresentare un grave pregiudizio al decoro ed alla vivibilità urbana, e da generare una diffusa percezione di degrado del territorio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 50, comma 5 del D.Lgs 267/2000;

VALUTATO, che il fenomeno del consumo di bevande alcoliche sulle aree pubbliche al di fuori dei locali autorizzati alla somministrazione ai sensi della normativa vigente, in particolare durante la stagione estiva pone rilevanti problemi di tutela del territorio e scadimento della qualità urbana – in particolare durante le ore notturne – in funzione del copioso abbandono sulle aree pubbliche di contenitori, prevalentemente in vetro, ma anche fenomeni di turbativa della tranquillità e del diritto al riposo dei residenti,;

- in particolare, a suscitare apprensione è il diffuso fenomeno - non di rado posto in essere anche da persone molto giovani - di consumare nelle ore serali/notturne, direttamente presso gli spazi pubblici, bevande alcoliche anche in grande quantità, spesso acquistato per asporto anche a basso costo, comportamento cui sono correlati i descritti effetti negativi sulla qualità urbana e sulle condizioni di vivibilità degli spazi pubblici, ma anche talvolta all'interno dei luoghi privati;
- parallelamente alle descritte esigenze di tutela del decoro e della vivibilità urbana, anche il legislatore nazionale ha richiamato l'attenzione sul consumo di alcool in particolare da parte dei minori, riconoscendo che la dimensione che sta assumendo il fenomeno richiede azioni concrete al fine di arginare questa piaga e individuando, nel contrasto al consumo di alcool da parte dei minorenni, una priorità in termini di salute pubblica e di emergenza sociale intervenendo, a tal fine, proibendo la vendita e la somministrazione di tali bevande a chi non ha raggiunto la maggiore età;

- il descritto fenomeno è prevalentemente da ricollegare all'acquisto per asporto, anche a basso costo, delle bevande alcoliche da consumare poi negli spazi aperti;
- il consumo non responsabile di alcool sfocia anche, con sempre maggiore frequenza, in episodi di inciviltà che coinvolgono gruppi di persone, fino a favorire le descritte situazioni di degrado urbano e sociale che talvolta si accompagnano anche a condizioni di potenziale pericolo per i fruitori degli spazi pubblici;
- tali problemi spesso sono caratterizzati da una distribuzione "a macchia di leopardo", contestualmente all'apertura/chiusura di esercizi pubblici o commerciali con attività di somministrazione e/o vendita di bevande alcoliche creando di fatto la necessità di adottare misure mirate e puntuali per limitare tali comportamenti scorretti;

RILEVATO, che:

- all'Amministrazione Comunale sono pervenute da parte di cittadini e delle FF.OO. che operano sul territorio, della società che si occupa di igiene urbana, segnalazioni con richiesta di intervento finalizzate a contenere, da un lato, il fenomeno degli abbandoni di contenitori (prevalentemente in vetro) di bevande alcoliche sul suolo pubblico e, dall'altro, delle connesse problematiche di rumori molesti, schiamazzi e altri comportamenti alcool correlati, come detto perlopiù riferibili alla stagione estiva in orari serali e notturni;
- alle aree della cosiddetta "movida", storicamente consolidata, si affiancano sovente altre zone di territorio, anche in parti piuttosto isolate e/o scarsamente illuminate, fra questi le spiagge, ove gruppi composti anche da soggetti molto giovani sono soliti riunirsi per consumare alcolici;
- tali fenomeni sono, nella maggior parte dei casi, direttamente riferibili alla attività di vendita per asporto di bevande alcoliche da parte di attività commerciali in sede fissa, o su area pubblica, ma anche da parte di attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria negli orari serali, in cui maggiore è la frequenza da parte di una clientela giovanile;
- tali atteggiamenti determinano sovente comportamenti riprovevoli che, oltre a compromettere il decoro urbano, generano degrado e scadimento del livello generale di sicurezza sentito dalla cittadinanza, di fatto comportando nelle aree interessate una riduzione della frequentazione da parte di una clientela rispettosa delle basilari regole di convivenza civile;
- tali comportamenti hanno coinvolto anche gruppi di giovani nei quali i componenti maggiorenni utilizzavano la maggiore età per acquistare bevande alcoliche e superalcoliche per poi cederle ai componenti minorenni
- le condotte sopra citate, unitamente allo smaltimento indiscriminato di contenitori di bevande consumate all'aperto e abbandonati, senza alcun riguardo per la sicurezza dei pedoni, il decoro e pulizia dei luoghi, in quanto fattore di turbativa dell'ordinato vivere civile, contribuiscono ad un complessivo degrado ambientale con conseguente scadimento della qualità di vita della città costituendo un'evidente lesione dell'interesse collettivo dei cittadini, ed in particolare di quelli che abitano in prossimità delle zone interessate;
- per tale situazione sono stati organizzati negli ultimi anni, con continuità, interventi di controllo, soprattutto in orario serale e notturno, da parte dei vari organi di polizia, finalizzati a prevenire e contrastare fenomeni di disturbo alla convivenza ed alla sicurezza urbana, costituiti da schiamazzi, risse e altri comportamenti anche penalmente rilevanti;

RILEVATO:

- che la vendita di bevande alcoliche per asporto e, conseguentemente, il consumo talvolta smodato sulle aree pubbliche oltre ai sopra evidenziati fenomeni lesivi del decoro cittadino e

dell'igiene urbana, sono spesso fonte di assembramento di giovani in più punti del territorio in spregio alle disposizioni anticontagio da Covid-19, che raccomandano il mantenimento di una distanza di sicurezza interpersonale o, qualora non fosse possibile, l'utilizzo di mascherine di protezione;

- nei fine settimana successivi alla fine delle misure che prevedevano limiti di orario per la mobilità c.d. "coprifuoco" non sono mancate, in specie in prossimità del centro storico e della Darsena cittadina, situazioni che hanno suscitato un certo allarme sociale con presa di posizione delle persone residenti, come non sono mancati accertamenti di violazione afferenti all'inosservanza delle norme anticontagio da Covid-19;
- di pari passo con l'attenuazione delle misure restrittive, che consegue all'attuale attenuazione del rischio epidemiologico, è verosimile prospettare una recrudescenza dei possibili episodi di intemperanze, schiamazzi o di vere e proprie violenze, tale da rappresentare un grave pregiudizio al decoro ed alla vivibilità urbana, e da generare una diffusa percezione di degrado del territorio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 50, comma 5 del D.Lgs 267/2000

RITENUTO:

che il presente provvedimento sia diretto sia a tutelare l'integrità fisica della popolazione così come previsto dall'articolo 54, del TUEL, sia la salute dei cittadini come previsto dall'articolo 50 del medesimo Tesi Unico;

DATO ATTO che la presente ordinanza, ai sensi del comma 4° e 4 bis dell'articolo 54 del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000, è stata preventivamente comunicata per le vie brevi al Sig. Prefetto di Savona in data odierna.

VISTO:

- il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della Protezione Civile";
- l'articolo 50 comma 3 e 54, commi 4 e 4-bis, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 così come recentemente modificato alla legge 40/2017;
- il Decreto Legge del 16 maggio 2020, n.33;
- D.L. n. 158/2013, convertito con Legge n. 189/2012;

PRESO ATTO dello Statuto Comunale e dei regolamenti locali applicabili;

RICHIAMATI

- il D.Lgs. 267/2000, e. s.m.i.;
- la Legge n° 241 del 07.08.1990 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il D.Lgs. n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06.11.2012, n° 190 e del D.Lgs. 14.03.2013, n° 33, ai sensi dell'art. 7 della Legge 07.08.2015, n° 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);
- il Regolamento 679/2016 UE "Regolamento generale sulla protezione dei dati", nonché il D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018;

ORDINA

Dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sino al 05 settembre 2021:

a) la cessazione della somministrazione e della vendita dalle ore 02:00 sino alla 06:00 di bevande e/o sostanze superalcoliche;

b) dalle ore 22:00 alle ore 06:00, per motivi di incolumità pubblica ed a tutela dell'integrità fisica della popolazione, è vietata:

- la vendita per asporto e la somministrazione per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche in qualsiasi contenitore;

- la vendita per asporto e somministrazione per asporto di altre bevande non alcoliche contenute in imballaggi di vetro e/o metallici (bottiglia, bicchieri o altri contenitori),

da parte degli esercenti che svolgono la propria attività commerciale in sede fissa o su aree pubbliche, in laboratori artigianali, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati (ancorché la vendita sia riservata ai soli soci) market, distributori automatici e attività similari operanti sul territorio cittadino;

c) nelle aree pubbliche dalle ore 22:00 alle ore 06:00 è vietato consumare bevande alcoliche e non contenute in materiali di vetro e/o metallici;

d) sono fatti salvi la somministrazione e il consumo all'interno dei locali, compresi i dehor, i plateatici e le aree immediatamente prospicienti i pubblici esercizi, fermo restando quanto indicato al punto a) del presente dispositivo;

e) che nel caso di creazione di stati di pericolo, quali rottura del contenitore di vetro con conseguente minaccia per l'incolumità delle persone, è fatto obbligo al trasgressore, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, rimuovere o segnalare il rischio con permanenza sul luogo dell'evento sino all'avvenuta bonifica;

f) che nel caso di mero abbandono dei contenitori, fatto salvo quanto indicato al periodo che precede, è fatto obbligo al trasgressore ripristinare lo stato dei luoghi;

g) divieto di cessione a qualsiasi titolo di bevande e/o sostanze alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione da parte di soggetti maggiorenni a favore di ragazzi minorenni;

f) che siano, altresì, rigorosamente osservate le disposizioni in tema di contenimento del contagio da Covid-19, in particolare le norme sul distanziamento sociale e sull'uso delle mascherine;

MANDA

la notifica via mail della presente a: Prefettura di Savona; Questura di Savona; Regione Liguria; Stazione Carabinieri di Loano; ASL II – Dipartimento Igiene e Prevenzione; Dirigenti Settori Comunali; Egea Ambiente S.r.l.

AVVERTE

fatte salve le responsabilità civili e penali, chiunque non osservi le disposizioni di cui alla presente ordinanza, se non già sanzionate da specifica normativa, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa di carattere pecuniario da €. 100,00 a €. 500,00, oltre alla sanzione accessoria

dell'obbligo del ripristino dello stato di luoghi, come indicato in parte dispositiva;

- all'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a cessare il comportamento vietato;
- l'inosservanza dell'ordine sarà perseguita a norma dell'art. 650 C.P., qualora applicabile;
- alla violazione della presente ordinanza in tema di contagio da Covid-19, ai sensi dell'articolo 4 del D.L. n. 19/2020, convertito in legge con modificazioni n. 35 del 2020 e del D.L. n. 33/2020, conseguirà nei confronti di chiunque l'applicazione della sanzione amministrativa da € 400,00 ad € 1.000,00, fatta salva la ricorrenza di circostanze aggravanti così come previste dalle medesime disposizioni testé richiamate;

ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n° 104 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

IL SINDACO
(LUIGI PIGNOCCA)

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005